

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Dario Purcaro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Alberto Monti	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 20 settembre 2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il 18.7.2008 la ricorrente ha presentato domanda di ammissione a socio della resistente, un Confidi nella forma di società consortile, chiedendo la sottoscrizione di 25.000 azioni per un controvalore di € 250,00. Il 18.7.2008 e il 28.8.2008 la cliente ha, inoltre, chiesto "l'intervento di garanzia del Fondo di Garanzia Collettiva" gestito dalla resistente, per due finanziamenti di € 60.000 e di € 70.000 erogati da due banche (A e B). Per ottenere l'intervento del Confidi è previsto dal contratto che il richiedente effettui il versamento di un deposito in un "Fondo Rischi Indisponibili".

In data 12.8.2009, la cliente ha comunicato all'intermediario di aver provveduto all'estinzione anticipata dei suddetti finanziamenti e ha chiesto la restituzione dei versamenti in precedenza effettuati al "Fondo Rischi Restituibile".

Il 30.10.2009 l'intermediario ha respinto la domanda della cliente, precisando che il recesso produce effetto dal 31 dicembre dell'anno in cui il socio ne faccia richiesta tramite lettera raccomandata. Presupposto del recesso è che il socio abbia estinto tutte le obbligazioni garantite dall'intermediario, con la liberazione di quest'ultimo da parte degli enti finanziatori. Il socio recedente ha diritto al rimborso dell'importo versato al "fondo rischi restituibile dedotte pro quota le insolvenze verificatesi dalla data di versamento sino alla chiusura del bilancio di esercizio in cui è diventato operativo il recesso".

Il 9.6.2010 la ricorrente, tramite legale, ha chiesto la restituzione di € 3.419,58, pari al versamento al citato fondo dedotte le quote utilizzate per insolvenze verificatesi nel 2008.

Nel modulo di ricorso, la cliente ha chiesto:

- "restituzione del fondo rischi restituibile pari ad € 3.419,58";



- “reso € 250,00” corrispondenti a n. 25.000 azioni della resistente.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario ha premesso che, in generale, nello svolgimento della propria attività “al momento del rilascio della garanzia a favore delle imprese, [...] richiede alle stesse un versamento a titolo di fondi rischi indisponibili”, utilizzati per la copertura di eventuali insolvenze. In particolare, in applicazione di un principio mutualistico, l'intermediario ripartisce le eventuali insolvenze tra i soci della medesima “sezione di rischio”. Le somme versate sono restituite alle imprese, “ridotte pro quota delle insolvenze verificatesi sino alla chiusura del bilancio di esercizio in cui è divenuto effettivo lo scioglimento del vincolo consortile”.

L'intermediario ha poi precisato che, nel caso in esame, il 19.8.2008, su richiesta della ricorrente, è stata emessa garanzia a favore della banca A pari al 50% del finanziamento concesso di € 60.000 con scadenza prevista per il 31.8.2013. Il 2.10.2008 è stata emessa garanzia a favore della banca B pari al 50% del finanziamento concesso di € 70.000 con scadenza prevista per il 30.9.2013. In data 9.9.2009, a seguito della comunicazione della banca B dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento concesso, la convenuta ha “scaricato” la relativa garanzia.

Alla data dell'invio delle controdeduzioni, invece, la banca A non avrebbe inoltrato alcuna comunicazione che potesse consentire lo svincolo della garanzia e la resistente non ha potuto pertanto dar seguito alle richieste della ricorrente.

L'intermediario ha citato a supporto delle proprie ragioni la decisione dell'ABF n. 797 del 23.7.2010. Come richiesto, le controdeduzioni della banca sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica alla ricorrente con mail del 9.6.2011.

Il 12.7.2011 la ricorrente ha trasmesso una lettera, datata 28.2.2011, con cui la banca A ha comunicato alla resistente l'estinzione anticipata, “a far data dal 12/07/2009”, del finanziamento di € 60.000 garantito dalla stessa resistente.

Con lettera del 23.8.2011 l'intermediario ha osservato che la lettera da ultimo prodotta dalla ricorrente “non fa che confermare [...] la carenza dei presupposti per procedere al versamento di quanto preteso dalla [cliente]”. La comunicazione della banca A reca, infatti, data successiva alla presentazione del ricorso all'ABF e attesterebbe quindi l'assenza di analoga comunicazione al momento delle precedenti richieste della cliente.

DIRITTO

Per la soluzione della presente controversia questo Collegio deve esaminare la legittimità della condotta del resistente in relazione al mancato rimborso di un deposito cauzionale versato ad un consorzio di garanzia fidi.

Prima di passare all'esame del merito della controversia, giova ricordare alcuni aspetti salienti della vicenda.

Nel modulo di ricorso la ricorrente indica, quali reclami, le lettere del 12.8.2009, del 28.10.2009 e del 9.6.2010; le prime due, che risalgono a più di 12 mesi prima della presentazione del ricorso, si configurano, in realtà, quali richieste di adempimento, a cui l'intermediario ha risposto in senso negativo il 30.10.2009. E', invece, con la successiva nota del 9.6.2010 (che risulta entro i termini dei 12 mesi per l'ammissibilità del ricorso ai sensi delle disposizioni vigenti) che la ricorrente, tramite il proprio legale, insiste per la restituzione del deposito cauzionale in precedenza rifiutata dalla convenuta.

Ora, nella richiesta di intervento di garanzia, a valere sul Fondo, sottoscritta dalla Ricorrente si legge testualmente :



Per la prestazione della garanzia ci impegniamo fin da ora a versare ad Eurofidi:

1) se la richiesta verrà accolta e controgarantita:

una commissione pari al4.....% della garanzia e un importo commisurato al 1,5...% della garanzia a titolo di versamento da destinare alla riserva Fondo Rischi Indisponibili, a garanzia di tutte le operazioni deliberate dalla Società Consortile nell'ambito della sezione Finanziamenti. Il versamento alla riserva Fondo Rischi Indisponibili resterà nella disponibilità della Società Consortile e ci verrà restituito in caso di recesso dedotto pro quota delle insolvenze verificatesi sino alla chiusura del bilancio dell'esercizio in cui è divenuto operativo il recesso. Il recesso diventa operativo nell'esercizio durante il quale è pervenuta la comunicazione di recesso e comunque dopo lo scarico delle garanzie rilasciate dalla Società Consortile. Tuttavia Vi autorizzo, nel caso di esclusione dalla Società Consortile a seguito di un qualunque inadempimento dei debiti garantiti dalla Società Consortile, a trattenere il versamento alla riserva Fondo Rischi Indisponibili di cui al presente punto nonché la quota associativa in acconto risarcimento danni. In caso di perdite di esercizio di Eurofidi S.C.p.A. queste incideranno sulla riserva Fondo Rischi Indisponibili solo dopo il completo esaurimento di tutte le altre riserve disponibili.

2) se la richiesta verrà accolta e non controgarantita:

una commissione pari al1,6.....% della garanzia e un importo commisurato al 6,5...% della garanzia a titolo di versamento da destinare alla riserva Fondo Rischi Indisponibili come indicato al precedente punto 1).

La lettera della banca A (datata 28.2.2011 e trasmessa dalla cliente il 22.7.2011), con la quale quest'ultima ha comunicato alla resistente l'estinzione anticipata del finanziamento di € 60.000 garantito dalla stessa resistente "a far data dal 12/07/2009", è indirizzata alla convenuta e, per conoscenza, alla ricorrente.

Così sinteticamente ricostruiti gli aspetti più rilevanti della fattispecie, è opportuno appurare se e quando il recesso esercitato dalla ricorrente abbia prodotto i suoi effetti, così da poter determinare se la condotta della resistente possa o meno considerarsi legittima.

Già in altra occasione si è avuto modo di chiarire che al versamento della somma infruttifera come deposito cauzionale deve applicarsi la disciplina del pegno irregolare, ma nel caso che ne occupa viene precipuamente in rilievo l'individuazione del momento genetico dell'obbligo di restituzione del *tantundem* a carico del Confidi.

Ora, secondo quanto espressamente riportato nel contratto vigente *inter partes*, il recesso diviene operativo "dopo lo scarico delle garanzie rilasciate dalla Società Consortile", con la conseguenza che l'importo versato al Fondo Rischi Indisponibili deve essere restituito al socio recedente "dedotto pro quota delle insolvenze verificatesi sino alla chiusura del bilancio dell'esercizio in cui è divenuto operativo il recesso".

Ne deriva che, sulla base di quanto risulta agli atti, il recesso della ricorrente può produrre i suoi effetti solo una volta che le garanzie rilasciate dalla resistente siano state "scaricate", ovvero sia stato alla resistente comunicato, da parte dei soggetti che abbiano erogato il finanziamento, l'avvenuta estinzione del relativo debito.

Nel caso all'origine della presente vertenza emerge con chiarezza che ciò è avvenuto tempestivamente in relazione ad uno solo dei due finanziamenti richiesti dalla società resistente, mentre, per quanto riguarda il secondo finanziamento (quello erogato dalla banca A), la comunicazione *de qua* pare essere pervenuta alla resistente solo successivamente alla presentazione del ricorso che ha dato avvio al presente procedimento – il tenore letterale della missiva ("siamo a comunicarvi [...]") pare escludere che vi siano state precedenti analoghe comunicazioni.

In estrema sintesi, dunque, il recesso della ricorrente può aver prodotto i suoi effetti solo posteriormente allo "scarico" (anche) del secondo finanziamento – ovvero quello erogato dalla banca A –, cosicché il diritto alla restituzione delle somme richieste dalla società ricorrente maturerà nei tempi previsti dalle clausole contrattuali sopra illustrate.



P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO